

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2233 DEL 06/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA - DR. GIOVANNI CAROLLO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2295/24

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cistiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Verona ha chiesto a questa Azienda, nota ns. prot. n. 91001 del 10/10/2024, di siglare un accordo per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando – dr. Giovanni Carollo - iscritto al IV anno della Scuola di specializzazione in Oftalmologia, con decorrenza 07/01/2025 fino al 30/06/2025;
- in merito alla formazione medico specialistica, la Regione Veneto con le note circolari prot. n. 35512 del 30/01/2018, e prot. n. 111059 del 22/03/2018 ha dato disposizioni circa le convenzioni da stipularsi con gli Atenei del Veneto per l'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- questa Azienda ha da tempo intrapreso una proficua collaborazione con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona per la formazione presso unità operative aziendali inserite nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area medica dell'Ateneo in parola.

Considerato che:

- l'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Santorso non è accreditata quale struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Verona, a cui è iscritto il dr. Giovanni Carollo, e pertanto si rende necessario formalizzare un rapporto convenzionale di tipo individuale, nel rispetto delle indicazioni regionali richiamate;
- non è necessaria, per la stipula della presente convenzione, l'autorizzazione regionale di cui alla lettera o) della DGRV n. 2176/17, disciplinante la frequenza degli specializzandi presso strutture non incluse nella rete formativa delle scuole di appartenenza dei medici in formazione;
- l'attività di stage della dr. Giovanni Carollo presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi, come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. di Santorso e il Direttore dell'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Santorso hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione, con l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr. Giovanni Carollo) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria

della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione, con decorrenza dal 07/01/2025 fino al 30/06/2025, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Verona, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando - dr. Giovanni Carollo – iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DEL DOTT. GIOVANNI CAROLLO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*, e in particolare l'art. 6 *“Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”*;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”*, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 7285/2023 Prot. n. 304404 del 27 luglio 2023;

- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo

della presente convenzione;

- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 22 febbraio 2024, con la quale è stato approvato l'adeguamento normativo dello schema-tipo della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, in qualità di Rettore dell'Università;

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana di seguito denominata "Azienda", con sede legale in Via dei Lotti, 40 - C.A.P. 36061 – Bassano del Grappa (VI) – C.F./IVA 00913430245 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dal Dott. Carlo Bramezza, in qualità di Rappresentante dell'Azienda del soggetto ospitante;

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica il Dott. Giovanni Carollo (di seguito denominato "tirocinante"), nato a Schio (VI) il 09/10/1994, CF CRLGNN94R09I531N, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Verona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra

Università, l'accoglienza del tirocinante è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal **07/01/2025** al **30/06/2025**, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere

Art. 4 – Luoghi di Tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). Lo specializzando dovrà invece consegnare all'Azienda ospitante copia della polizza – certificato assicurativo – per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/2017.

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, le

Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare è onere del Soggetto Ospitante:

- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali;

- fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, in relazione a:

I. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i/le tirocinanti sono destinati/e ad operare;

II. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio;

III. misure per la gestione delle emergenze, adottate in relazione alla propria attività;

- erogare o integrare, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata, la "formazione specifica" sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture, secondo art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;

- nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, è compito del Soggetto Ospitante (esercente) fornire specifiche informazioni e integrare la formazione prevista dall'art.111 del D.Lgs. 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto e tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata;

- provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi, o secondo quanto

indicato nel giudizio d'idoneità del tirocinante. Il Soggetto Ospitante dovrà,

altresì, ottemperare ad eventuali prescrizioni/limitazioni indicate nel giudizio di

idoneità stesso;

- addestrare il tirocinante all'uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro,

conformemente alle disposizioni impartite per la sicurezza;

- mettere in atto le attività a carico del Medico Competente ai sensi del

D.Lgs.81/08, compresa la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.41 del

D.Lgs.81/08 se il progetto formativo del tirocinante prevede attività che

comportino esposizione a rischi soggetti a sorveglianza, sulla base della

propria valutazione dei rischi. In questi casi, il Medico Competente del Soggetto

ospitante dovrà valutare, se presente, il giudizio d'idoneità emesso dal

Soggetto promotore, e accettarlo, se pertinente, o stabilire se la suddetta

sorveglianza debba essere integrata, in relazione ai rischi a cui il tirocinante

sarà esposto presso le strutture del Soggetto ospitante; in tal caso, provvederà

alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari

per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia

di salute e sicurezza sul lavoro, rilasciando il relativo giudizio d'idoneità.

È onere del Soggetto Promotore:

- farsi carico della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 del

D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come

definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso

l'erogazione di un corso di formazione di 4 (quattro) ore, con produzione

dell'attestazione finale, da inviare al Soggetto ospitante;

- nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni

ionizzanti, erogare la formazione prevista dall'art.111 del D.Lgs. 101/2020 ai

tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto;

- fornire al Soggetto ospitante certificazione di idoneità alla mansione

conseguente a visite eventualmente già eseguite nell'ambito della frequenza ai

laboratori o a tirocini interni, con indicazione dei rischi a cui è riferita.

Gli obblighi a carico del tirocinante sono declinati nel progetto formativo.

In caso di presenza di rischi da radiazioni ionizzanti presso il Soggetto ospitante, le parti

si impegnano ad avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi

stabiliti dagli art.112, 113 del D. Lgs.101/2020. In particolare, qualora i tirocinanti,

nell'ambito delle attività previste nel progetto formativo, siano esposti a rischi da

radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, le

Parti concordano quanto segue:

1. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la

classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà

effettuata presso le strutture del Soggetto ospitante e concordano il vincolo di

dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza provvede ad

effettuare la classificazione di rischio lavorativo e a trasmetterla al Soggetto

ospitante;

2. il Medico Autorizzato dell'Ente di appartenenza, per i tirocinanti classificati

come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di

sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare

il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità

all'esposizione a radiazioni ionizzanti, che sarà inviato al Soggetto ospitante;

3. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti provvederanno preventivamente a

concordare le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica;

4. il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali,

salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione, per brevi periodi di

frequenza;

5. il Soggetto ospitante provvede a fornire al tirocinante i DPI (Dispositivi di

Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni del proprio

Esperto di Radioprotezione. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X

personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal

Medico Autorizzato dell'Università (Soggetto promotore), o per DPI non

immediatamente reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI

personalizzati del lavoratore), il tirocinante dovrà utilizzare quelli in dotazione

presso l'Università, previa approvazione da parte dell'Esperto di

Radioprotezione dell'Esercente e verifica della compatibilità con le attività

svolte;

6. con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di

Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di

Radioprotezione dell'Ente di appartenenza la dosimetria personale, che viene

registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Ente di

appartenenza.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della

presente convenzione l'accesso alla mensa (a prezzo pieno) o ad altre strutture

logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente

regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività

disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha

l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolare modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al

soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Verona e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Vicenza sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

Per l'Università' degli Studi di Verona

Per l'Azienda ULSS7 Pedemontana

Il Rettore.....

Il Direttore Generale

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott. Carlo Bramezza)